

NOTA INFORMATIVA 9/2026:

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: L'UE RIDUCE GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Quadro normativo e finalità della riforma
2. Nuovo perimetro dei soggetti obbligati alla rendicontazione
3. Tutela delle imprese nelle catene del valore ("*value chain cap*")
4. Rendicontazione volontaria e standard VSME
5. Tempistiche di applicazione e implicazioni operative

La Direttiva (UE) 2026/470 ("*Omnibus I*") modifica in modo significativo la disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità, restringendo l'ambito delle imprese obbligate alla CSRD. L'obbligo sarà limitato alle imprese e ai gruppi con oltre 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di ricavi, con conseguente esclusione della maggior parte delle PMI. La riforma introduce inoltre il "*value chain cap*", che tutela le imprese più piccole da richieste informative eccessive nelle catene di fornitura. Per le imprese non soggette alla CSRD viene rafforzato il ricorso alla rendicontazione volontaria secondo gli standard VSME.

1. Quadro normativo e finalità della riforma

Con la Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 (“Omnibus I”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 26 febbraio 2026, l’Unione europea ha introdotto una revisione significativa della disciplina sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese prevista dalla Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD (Direttiva UE 2022/2464). L’obiettivo principale della riforma è semplificare il quadro normativo ESG e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, alla luce delle criticità operative emerse nei primi anni di applicazione della CSRD.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 19 marzo 2027.

2. Nuovo perimetro dei soggetti obbligati alla rendicontazione

La modifica più rilevante riguarda il **significativo restringimento dell’ambito soggettivo degli obblighi di rendicontazione**. A seguito della riforma, l’obbligo si applica esclusivamente a:

- **imprese europee con oltre 1.000 dipendenti e ricavi netti superiori a 450 milioni di euro;**
- gruppi societari che superano le medesime soglie su base consolidata;
- imprese extra-UE che realizzano oltre 450 milioni di euro di fatturato nel mercato dell’Unione europea;
- società europee controllate da gruppi extra-UE con ricavi superiori a 200 milioni di euro nel mercato UE.

Rispetto all’impostazione originaria della CSRD, risultano quindi escluse dall’obbligo la maggior parte delle PMI e delle imprese quotate di dimensioni minori.

3. Tutela delle imprese nelle catene del valore (“value chain cap”)

La direttiva introduce un meccanismo di protezione per le imprese con **meno di 1.000 dipendenti inserite nelle catene di fornitura delle grandi imprese soggette alla CSRD**.

Tali imprese, definite “**imprese protette**”, hanno il diritto di rifiutare la trasmissione di informazioni ESG eccedenti quanto previsto dagli standard volontari semplificati. In questo modo si intende evitare che gli obblighi di reporting delle grandi imprese producano effetti indiretti e sproporzionati sui fornitori di minori dimensioni, fenomeno che nella pratica aveva generato richieste informative molto onerose.

4. Rendicontazione volontaria e standard VSME

Per le imprese non soggette alla CSRD resta possibile effettuare **rendicontazione volontaria di sostenibilità** mediante i **Voluntary Sustainability Reporting Standards (VSME)**, standard semplificati elaborati da **EFRAG** e destinati in particolare alle **PMI**. La Commissione europea dovrà formalizzare tali standard mediante atto delegato entro il 19 luglio 2026.

L’adozione dei VSME, pur non essendo obbligatoria, assume rilevanza sotto diversi profili:

- accesso al credito, poiché banche e intermediari finanziari integrano sempre più i fattori ESG nella valutazione del rischio;
- qualificazione nella catena del valore, dal momento che molte multinazionali utilizzano indicatori ESG per valutare i propri fornitori.

5. Tempistiche di applicazione e implicazioni operative

I report di sostenibilità delle imprese obbligate alla CSRD dovranno essere predisposti secondo **ESRS semplificati**, la cui adozione è prevista mediante atto delegato della Commissione europea entro la prima metà del 2026. L’attività di verifica continuerà a essere svolta con assurance limitata.